



COMUNE DI LENDINARA

Regolamento comunale di polizia mortuaria

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27.01.2010

INDICE

CAPO 01 DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art.001 Finalità delle norme	5
Art.002 Competenze del servizio	5
CAPO 02 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	5
Art.003 Denuncia dei decessi	5
Art.004 Denuncia decessi accidentali o delittuosi	6
Art.005 Denuncia della causa di morte	6
Art.006 Comunicazione decessi dovuti a reati	6
Art.007 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali	6
Art.008 Decesso di persona fuori della sua dimora	7
Art.009 Medico necroscopico	7
Art.010 Servizi gratuiti ed a pagamento	7
CAPO 03 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	8
Art.011 Autorizzazione alla sepoltura	8
Art.012 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria	8
Art.013 Nati morti e prodotti abortivi	8
CAPO 04 OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	9
Art.014 Periodo di osservazione	9
Art.015 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	9
Art.016 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione	9
Art.017 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	9
Art.018 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività	9
Art.019 Deposito di osservazione	10
Art.020 Trasporto salme al deposito di osservazione	10
Art.021 Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione	10
Art.022 Depositi ed obitori speciali	10
CAPO 05 SEPOLTURA DEI CADAVERI	11
Art.023 Obbligo di sepoltura	11
Art.024 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri	11
Art.025 Deposizione del cadavere nel feretro	11
Art.026 Obbligo del feretro individuale	11
Art.027 Caratteristiche feretri per inumazioni	12
Art.028 Divieto di uso di materiale non biodegradabile	12
Art.029 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni	12
Art.030 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune	12
Art.031 Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune	13
Art.032 Chiusura del feretro per trasporto di salma	14
Art.033 Fornitura gratuita dei feretri e del trasporto	14

CAPO 06 TRASPORTO DEI CADAVERI.....	14
Art.034 Trasporto dei cadaveri	14
Art.035 Orario e percorsi dei trasporti funebri	15
Art.036 Trasporto funebre e pagamento del relativo diritto	15
Art.037 Definizione di trasporto a pagamento	15
Art.038 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività	15
Art.039 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero	16
Art.040 Autorizzazione al trasporto	16
Art.041 Autorizzazione in altro Comune	16
Art.042 Rilascio dell'autorizzazione al trasporto	17
Art.043 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive	17
Art.044 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	17
Art.045 Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma in ambito comunale	17
Art.046 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche	18
Art.047 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili	18
Art.048 Trasporto cadaveri da e per l'estero	18
CAPO 07 CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO.....	18
Art.049 Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura	18
Art.050 Ricevimento cadaveri e resti mortali	19
Art.051 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	19
Art.052 Consegna registro al Comune	19
Art.053 Divieto di riapertura del feretro	20
CAPO 08 ASSETTO DEL CIMITERO.....	20
Art.054 Camera mortuaria	20
Art.055 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte	20
Art.056 Disposizione campi comuni	20
Art.057 Sepolture distinte natura e concessione	20
Art.058 Segni funerari	21
Art.059 Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento	21
CAPO 09 SISTEMI DI SEPOLTURA.....	21
Art.060 Scavatura e utilizzazione delle fosse	21
Art.061 Numerazione ed individuazione delle fosse	21
Art.062 Dimensione dei monumenti funebri fosse di inumazione	21
Art.063 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento	22
Art.064 Fosse per inumazione. Dimensioni	22
Art.065 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa	22
Art.066 Carattere distinto delle sepolture per tumulazione	22
Art.067 Sistema di tumulazione	22
Art.068 Dimensione dei monumenti funebri. Tumuli	23
Art.069 Autorizzazione	23
Art.070 Casse per le tumulazioni	23
Art.071 Divieto di riapertura sepolture	24
CAPO 10 CREMAZIONE.....	24
Art.072 Crematorio	24
Art.073 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione	24
Art.074 Urne cinerarie	25
Art. 074 bis Disposizioni attuative - Rinvio	25
CAPO 11 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	25
Art.075 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere	25
Art.076 Esumazioni ordinarie	25
Art.077 Esumazioni ordinarie salme non mineralizzate	26
Art.078 Esumazioni straordinarie	26
Art.079 Esumazioni straordinarie - limiti temporali	27
Art.080 Estumulazioni ordinarie	27
Art.081 Divieto di riduzione di salme estumulate	27
Art.082 Estumulazioni straordinarie	28
Art.083 Norme particolari per le estumulazioni straordinarie	28
Art.084 Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni	28

Art.084 bis Disposizioni comuni	29
Art.085 Rifiuti cimiteriali	29
Art.085 bis Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione	30
Art.086 Sistemazione dei resti mortali	30
CAPO 12 OSSARIO COMUNE	30
Art.087 Ossario comune	30
CAPO 13 CONCESSIONI SPECIALI	30
Art.088 Durata e decorrenza della concessione - Rinnovo	30
Art.089 Modalità di richiesta concessioni d'uso	31
Art.090 Concessioni speciali gratuite	31
Art.091 Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili	31
Art.092 Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte	32
Art.093 Divieto di cessione delle concessioni	32
Art.094 Contratto di concessione	32
Art.095 Scadenza e decadenza della concessione	32
Art.096 Manutenzione sepolture private in diritto di superficie	32
Art.097 Revoca delle concessioni	33
Art.098 Estinzione naturale delle concessioni	33
Art.099 Cappelle e sepolcreti famigliari	33
Art.100 Concessioni	33
Art.101 Progetti di costruzioni	34
Art.102 Area per dispersione ceneri	34
CAPO 14 SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	34
Art.103 Soppressione cimiteri - Norme applicabili	34
CAPO 15 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	34
Art.104 Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili	34
Art.105 Onoranze funebri particolari	34
CAPO 16 SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA.....	35
Art.106 Custodia dei cimiteri	35
Art.107 Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme	35
Art.108 Sepoltura delle salme	35
Art.109 Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori	36
Art.110 Divieto di trattamento del materiale da costruzione	36
Art.111 Trasporto materiale	36
Art.112 Materiale proveniente da scavi e demolizioni	36
Art.113 Ingresso al cimitero	36
Art.114 Circolazione e sosta	36
Art.115 Divieti di ingresso	37
Art.116 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari	37
Art.117 Piante ornamentali e obbligo di manutenzione	37
Art.118 Pulizia interna	37
Art.119 Divieti speciali	37
Art.120 Obbligo di comportamento	38
CAPO 17 DISPOSIZIONI FINALI	38
Art.121 Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni	38
Art.122 Abrogazione precedenti disposizioni	38

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 maggio 2003 e s.m.i.

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Finalità delle norme

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di trasporto delle salme e resti mortali, di custodia e di polizia mortuaria dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra norma di legge o regolamentare vigente in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti e le circolari emanate in materia.

Art. 2

Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente comunale assegnato al servizio stesso, nonché di personale esterno preventivamente autorizzato.
2. La A.S.L. competente vigila e controlla il servizio e il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

CAPO 2

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da persona informata del decesso, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto, casa di riposo o stabilimento qualsiasi, che provvede anche ad informare tempestivamente il medico necroscopo competente.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo Regolamento dello stato civile.

Art. 4

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco del luogo o la locale autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono essere utili a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Il Sindaco provvede a redigere processo verbale delle informazioni ricevute e ad informare l'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita o seguita in vita da medico curante, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.

Art. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che il decesso sia dovuto a fatto di reato o comunque di natura violenta o vi è ragione di sospettarlo per altre circostanze riscontrabili, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Sindaco o un suo delegato redige l'atto di morte ed emana i successivi provvedimenti sulla base dei dati forniti dall'autorità

giudiziaria.

Art. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8

Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco o un suo incaricato, su conforme parere dell'A.S.L., può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ove occorra e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e risulti idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e di riservatezza ad ospitare la salma.
2. In casi speciali la Pubblica Autorità può autorizzare il trasporto in sede diversa dalla residenza del defunto o dal luogo indicato dal Comune.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente gli oneri del trasferimento sono a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 9

Medico necroscopo

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo Regolamento dello stato civile.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente.
3. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Direttore Sanitario dell'A.S.L. territorialmente competente o da un suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 10

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - la visita necroscopica;

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - l'inumazione in campo comune e l'esumazione per i non abbienti o nel caso in cui i familiari non siano in grado di sostenere la spesa;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico in tutto o in parte.
3. Tutti gli altri servizi funebri sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Municipale.

CAPO 3

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11

Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura nel cimitero di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro (24) ore dalla morte, salvo i casi indicati nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di quindici (15) ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e comunque non oltre le trenta (30) ore.
3. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero deve essere rilasciata anche per le parti di cadavere ed ossa umane.
4. L'autorizzazione alla sepoltura deve essere rilasciata in esenzione dell'imposta di bollo ed in triplice originale per la consegna all'incaricato del trasporto della salma e per il servizio cimiteriale.

Art. 12

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dall'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo Regolamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età

intrauterina e che all'Ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Su richiesta scritta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO 4

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 644/75 e successive modifiche.

Art. 15

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco o un suo delegato, su proposta del Responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o di altra persona autorizzata, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che

non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il Responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o un suo delegato o altra persona autorizzata, adotta le misure cautelative necessarie a preservare la salute pubblica.

Art. 18

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte ai sensi del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 19

Deposito di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

2. Saranno trasportate preferibilmente presso l'obitorio dell'Ospedale civile di Trecenta (RO) o di altro ospedale, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Le ragioni che consigliano il trasferimento della salma devono essere dichiarate all'Ufficiale dello stato civile da un familiare o dall'incaricato del trasporto appositamente delegato dai congiunti.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, l'esgresso ed il successivo ingresso della salma per la sepoltura nel Comune non sono soggetti al pagamento del diritto di trasporto; in tal caso è dovuto il solo diritto per il trasporto in ambito comunale.

Art. 20

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Esso sarà eseguito a cura dell'Impresa funebre incaricata dai congiunti o dal Comune nelle ipotesi di cui all'art. 33.

Art. 21

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori autorizzati, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla A.S.L. competente.

Art. 22

Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori presenti nel proprio territorio, oltre quelli istituiti presso gli ospedali ed altri istituti sanitari, purché collocati in edifici ben rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienico-sanitari.
2. La facoltà di cui al comma precedente deve essere disciplinata da apposita convenzione con l'Istituto od Ente interessato.

CAPO 5

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23

Obbligo di sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune di Lendinara devono essere ricevute:
 - a) le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 24

Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra norma vigente in materia.

Art. 25

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo o altro tessuto idoneo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e deve essere avvolto in un

lenzuolo o altro tessuto imbevuto di soluzione disinfettante in modo da prevenire eventuale contagio.

3. Per malattie infettive diffuse s'intendono quelle comprese nell'elenco pubblicato ed aggiornato dal Ministero della Salute.

Art. 26

Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 27

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno massiccio e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon materiale adesivo.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon materiale adesivo.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
8. E' facoltà del personale comunale autorizzato verificare le caratteristiche tecniche previste dai commi precedenti.

Art. 28

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa di metallo e legno massiccio, le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 29

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km.,

salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

1. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 30

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune distante almeno 100 km, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

6. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

7. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.

8. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

10. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

11. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

12. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

13. La cerchiatura non risulta necessaria quando sia applicata alla cassa una valvola di sfogo dei gas o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas, oppure quando la cassa di legno è racchiusa da quella di metallo o da un contenitore rigido da trasporto.

14. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della Ditta costruttrice.

15. Il personale comunale autorizzato ha la facoltà di verificare le prescrizioni del presente articolo.

Art. 31

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Per i trasporti di salma da Comune a Comune possono essere utilizzate casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/90, purché autorizzati dal Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, anche su richiesta degli interessati, che prescrive le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.

2. In particolare, per il trasporto di salma fuori dal territorio comunale dette Imprese, se richiesto dal Comune di destinazione o nel caso di cremazione, dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione (c.d. sigillo) dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 27, 28 e 30 del presente Regolamento.

3. Tale dichiarazione se necessaria deve essere controfirmata dall'incaricato comunale ed allegata, quale parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero del luogo di sepoltura al momento dell'arrivo.

Art. 33

Fornitura gratuita dei feretri e del trasporto

1. E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone non abbienti, i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

2. L'incarico del trasporto delle salme delle persone non abbienti deve essere affidato previa acquisizione di almeno due (2) preventivi di spesa.

CAPO 6

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro e la sicurezza del servizio.

2. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dall' A.S.L. che ne accerta l'idoneità allo scopo.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo a disposizione per eventuali controlli.
5. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
6. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato.

Art. 35

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco e comunque nel rispetto di quanto disposto all'art. 107.

Art. 36

Trasporto funebre e pagamento del relativo diritto

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90, previo pagamento del diritto fisso per ciascun trasporto, da versare presso la Tesoreria comunale, la cui ricevuta di pagamento deve essere prodotta in originale all'Ufficio dello stato civile competente a rilasciare la relativa autorizzazione.
2. Il diritto fisso per i trasporti in ambito comunale ed il diritto di ingresso/esgresso, di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285/90, sono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Municipale.
3. Non è soggetto al diritto di cui all'art. 19, comma 3°, del D.P.R. n. 285/90 l'ingresso della salma nel territorio comunale per il solo svolgimento dei riti religiosi o civili.
4. Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione del diritto fisso.

Art. 37

Definizione di trasporto a pagamento.

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a pagamento, secondo gli importi stabiliti dalle Imprese funebri, quando i privati intendano avvalersi di queste Imprese e ad esse siano chiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali: il trasporto con carro particolare, la fornitura di composizioni floreali, l'apposizione di cartelli indicanti il nominativo della salma, la fornitura di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, comma 2, l'utilizzo di imbottitura di particolare pregio o composizione, la sosta lungo il percorso, eccetera;

- gratuiti in ogni altro caso, a carico del Comune che li esegue affidandoli secondo le modalità dell'art. 33, comma 2, del Regolamento.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico dei congiunti se non riguarda salme di persone di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento; in quest'ultimo caso le spese di trasporto sono sostenute dal Comune.

Art. 38

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 39

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto delle salme ad altro Comune situato fuori dal territorio di competenza dell'Azienda U.L.S.S. n. 18 e che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'Azienda U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

5. In deroga a quanto previsto dal 1° comma, se lo ritiene necessario il medico necroscopo può disporre il trattamento antiputrefattivo.

Art. 40

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere in ambito comunale o in altro territorio deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

2. Ogni trasporto deve comunque essere preventivamente comunicato al Sindaco o un suo incaricato, il quale, per giustificati motivi, può sospenderlo o dettare particolari prescrizioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 41
Autorizzazione in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere, fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco o da un suo incaricato del luogo del decesso, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo 6.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.
5. Il nulla osta igienico sanitario all'esgresso non è dovuto se la salma è trasportata in un Comune compreso nel territorio di competenza dell'Azienda U.L.S.S. n. 18.

Art. 42
Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco o da un suo incaricato del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con l'indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell 'A.S.L.
- 3 Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco o un suo incaricato, acquisito per via telematica il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell' AS.L..

Art. 43
Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 30, seguendo le prescrizioni dell'art. 38.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 44
Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico

provvedimento dal Sindaco o da un suo incaricato del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 45

Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma in ambito comunale

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune, anche per la sepoltura in luogo diverso dal cimitero, deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato.
2. Il trasporto di resti mortali o di ceneri, anche in forma plurima, in un luogo diverso dal cimitero è soggetto all'autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 46

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le prescrizioni sancite dalle norme degli articoli precedenti.

Art. 47

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o da un suo incaricato, previa domanda dei familiari interessati o da un incaricato dell'Impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata previa dichiarazione, resa dai famigliari o dall'Impresa funebre incaricata del trasporto, con la quale si precisano gli estremi del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile immediatamente dopo il decesso e si attesta, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
7. Il trasporto di resti umani od ossei per la cremazione è soggetto alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 48

Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 30 del presente regolamento.
2. Il passaporto mortuario è rilasciato dal Sindaco territorialmente competente o da un suo incaricato.

CAPO 7

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 49

Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o da un suo incaricato e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile competente.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero in originale ed in regola con l'imposta di bollo, se dovuta.

Art. 50

Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri ed i resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art.13 del presente Regolamento.

Art. 51

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. I documenti di cui all'art.40 devono essere consegnati al Responsabile del Servizio dall'operatore cimiteriale.
3. Lo stesso Responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti, nonché le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati;
 - 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.
4. Le registrazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche con

sistemi informatici in grado di assicurare sicurezza ed integrità dei dati, in tal caso i registri alla fine dell'anno devono essere stampati su supporto cartaceo, numerati e vidimati dal Sindaco.

Art. 52 Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta del Sindaco o degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, anche in forma di supporto informatico, rimanendo l'altro in custodia presso il servizio cimiteriale.

Art. 53 Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle operazioni del 1° comma provvedono gli operatori cimiteriali in presenza di un funzionario dell'A.S.L. competente ad assistere all'operazione.

CAPO 8

ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 54 Camera mortuaria

1. Il Comune ha la facoltà di dotarsi, nell'ambito delle strutture cimiteriali, di specifici locali da utilizzare come camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, dotati di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 55 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni (10), dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura distinta.
3. Le inumazioni effettuate in aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico hanno durata decennale (10).

Art. 56 Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti

possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni.

Art. 57

Sepulture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.

2. Esse possono consistere:

- nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal Comune o recuperati a seguito di estumulazione;

- nella concessione d'uso temporaneo di tumuli costruiti dal Comune o recuperati a seguito di estumulazioni;

- nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle urne cinerarie, nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni.

3. Per il rilascio di suddette concessioni distinte temporanee dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposito atto dalla Giunta Municipale.

Art. 58

Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall'art. 62 del presente Regolamento.

2. E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura.

3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

Art. 59

Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'Ufficio comunale preposto alla gestione dei servizi cimiteriali deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle aree circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. Questa planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni (5) o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO 9

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 60

Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo le necessità.

2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro

e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. E' facoltà degli operatori cimiteriali derogare a quanto sopra in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Art. 61

Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 62

Dimensione dei monumenti funebri fosse di inumazione

1. E' consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni non maggiori di m. 1,75 X 0,75 per gli adulti e di m. 1,00 X 0,40 per i bambini, nonché apporre un cippo avente l'altezza di cm. 80 da terra sostenuto da una lastra orizzontale lunga non più di cm. 45. L'area circostante il cumulo di terra dovrà rimanere scoperta.

2. Non sono ammesse ulteriori liste perimetrali.

3. La rimanente area del tumulo dovrà essere sgombra per consentire il libero passaggio. Saranno ammesse liste di contorno dello stesso materiale del monumento purché siano incassate nel cemento della pavimentazione o siano smussate in modo da non creare scalini pericolosi per i visitatori del cimitero.

Art. 63

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due (2) metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 64

Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età (10) debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono di stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 4 per ogni inumazione, tenendo conto dello spazio occupato dai vialetti.

2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 65

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 66
Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione sono solo distinte.

Art. 67
Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.
6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 68
Dimensione dei monumenti funebri. Tumuli

1. E' consentito allestire sopra ogni tumulo (posto distinto) un monumento funebre avente dimensioni non superiori a cm. 160 X 60, nonché un cippo avente l'altezza massima di cm. 100 da terra. Detto cippo potrà essere posto sia sopra il monumento, sia staccato da esso, ferme restando le dimensioni massime sopra riportate. scalini pericolosi per i visitatori del cimitero.

Art. 69
Autorizzazione

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sui posti distinti, deve essere conforme alle prescrizioni del Comune ed alle misure fissate dal vigente regolamento. A tale scopo dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi cimiteriali del Comune una dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che si intende installare, sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata e dell'Impresa incaricata di eseguire l'opera.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere consegnata al custode del cimitero all'inizio dei lavori di installazione, i quali devono essere preventivamente concordati.
3. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento, venga dai competenti uffici comunali accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata

sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del diritto stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 70 Casse per le tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30.
2. L'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione è consentito solamente se si tratta di dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute.
3. Possono essere tumulate solo casse costruite con materiali autorizzati in forma specifica o generalizzata dal Ministero della Salute.
4. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data e luogo di nascita e di morte del defunto.

Art. 71 Divieto di riapertura sepolture

1. Sia le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate, che le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - al termine del periodo di inumazione;
 - alla scadenza della concessione;
 - per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - per autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato nei casi previsti dall'art. 78.
 - per collocazione di cassette contenenti resti provenienti da esumazione, estumulazione e/o cremazione.

CAPO 10

CREMAZIONE

Art. 72 Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti esistenti nelle province limitrofe.
2. Il pagamento del servizio è a carico dei familiari o eredi, salvo per le sole salme di persone che si trovavano in vita in situazioni di accertata indigenza, per le quali provvede il Comune con propri fondi.

Art. 73 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, anche in tempi diversi, sono determinate dall'Ufficiale

dello stato civile.

2-bis. Qualora la dichiarazione del familiare riguardi non la volontà propria ma la volontà espressa in vita dal defunto, si applicano le regole della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compresa la modalità di sottoscrizione sancita dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

2-ter. Deve invece essere sempre seguita la procedura non semplificata di cui all'art. 79, comma 2, nell'ipotesi concernente la cremazione di salma di minorenni o di persona dichiarata incapace di intendere o volere.

3. L'Ufficiale dello stato civile provvede a formare apposito fascicolo inserendo copia della documentazione presa in esame per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Nello stesso fascicolo deve essere inserito il terzo originale del verbale di consegna all'incaricato del trasporto dell'urna contenente le ceneri.

Art. 74 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data e luogo di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.

3. Non può essere accettata l'urna che non corrisponde alle caratteristiche di legge e del presente Regolamento.

4. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali è tenuto ad individuare, nell'ambito del cimitero, l'area nella quale realizzare il cinerario comune.

Art. 74 bis Disposizione attuative – Rinvio

1. Considerata la particolarità della materia, l'attuazione delle procedure di affidamento ai familiari o altri aventi titolo dell'urna delle ceneri, prevista dalla lett. e) del comma 1, dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, viene disciplinata con specifico atto regolamentare, che tenga conto degli indirizzi ministeriali e regionali forniti in materia.

2. Il trattamento stabilito dalla normativa dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o altri aventi titolo circa la destinazione, viene disciplinato con specifico provvedimento.

CAPO 11

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 75 Esumazioni ed estumulazioni - Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero potrà essere chiuso per motivi di sicurezza con provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali o di un suo incaricato e in tal caso non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i funzionari dell'A.S.L. ed i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

3. Nel provvedimento che regola le esumazioni ed estumulazioni, sono richiamati i trattamenti cui destinare i rifiuti provenienti da detta attività, sulla scorta di quanto stabilito dal D.P.R. n. 254/2003 e dal presente Regolamento comunale.

4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento di un diritto stabilito dalla G.M. e periodicamente rivalutato.

Art. 76 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco o un suo incaricato, mediante il presente Regolamento.

2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro, ovvero, in caso di necessità, fila per fila, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.

5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli ed avvisi. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio servizi cimiteriali per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 84, 2° e 3° comma.

6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro, potrà essere comunque effettuata, allorché i familiari interessati ne facciano richiesta all'Ufficio servizi cimiteriali, purché ciò non comporti danni per le tombe circostanti e previo pagamento della relativa tariffa, la quale dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Art. 77 Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate

1. Nel caso in cui, a seguito di un'esumazione ordinaria, una salma risulti non completamente mineralizzata, dovrà procedersi di nuovo alla sua inumazione, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni (5).

2. Per motivi tecnico-operativi si potrà procedere all'inumazione anche in fossa diversa, con sostituzione del feretro, se richiesto da un familiare o discendente, che ne assume la spesa.

3. Su istanza degli aventi diritto, il Sindaco o un suo incaricato, può autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, alla scadenza del prescritto periodo decennale senza procedere ad ulteriore inumazione.

4. Su istanza del Servizio Cimiteriale, nel caso in cui non vi sia opposizione da parte dei familiari avvisati secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo precedente, il Sindaco o un suo incaricato, può autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione, alla scadenza del prescritto periodo decennale senza procedere ad ulteriore inumazione.

Art. 78 Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione

del Sindaco o di un suo incaricato, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle se quest'ultima operazione è richiesta dai famigliari.

2. per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nell'obitorio dell'Ospedale civile all'uopo predisposta, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso, nonché alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione. Se la salma è inumata da meno di dieci anni, la cremazione della salma può essere autorizzata previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 79, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 285/90.

5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.

6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 79

Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile sanitario o suo delegato dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 80

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco o da un funzionario incaricato.

2. L'Ufficio Servizi cimiteriali provvederà ad avvertire i familiari interessati due (2) mesi prima previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso lo stesso Ufficio per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto all'art. 84, 2° e 3° comma.

3. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni (5), dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Le operazioni di inumazione dovranno avvenire previo avviso al Responsabile dell'U.O. di Igiene Pubblica territorialmente competente o ad un suo delegato.

5. Su istanza degli aventi diritto, il Sindaco o un suo incaricato, può autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione ordinaria, senza procedere ad ulteriore inumazione almeno quinquennale.

5 bis. Su istanza del Servizio Cimiteriale, nel caso in cui non vi sia opposizione da parte dei famigliari avvisati secondo le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo, il Sindaco o un suo incaricato, può autorizzare la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione ordinaria senza procedere ad ulteriore inumazione.

6. La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione.

Art. 81

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, alla A.S.L. ed al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 82

Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco o un suo incaricato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri.
3. Il Responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Qualora lo stesso direttore o suo delegato non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
5. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto e delle ragioni dell'estumulazione.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta salvo gravi motivi di sicurezza o di salute pubblica.
7. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno venti anni (20), siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore.
8. Se la salma estumulata non è mineralizzata, si deve procedere alla sua inumazione per un periodo di almeno cinque anni (5). Sono a carico del richiedente le spese degli interventi.
9. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal Responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o da suo delegato.
10. E' consentito previa richiesta dei parenti ed autorizzazione del Sindaco o di un suo incaricato, la cremazione di resti mortali tumulati da almeno vent'anni, senza ulteriore inumazione per almeno cinque (5) anni, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto. Se la salma è tumulata da meno di vent'anni, la cremazione della salma può essere autorizzata previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 79, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 285/90.

ART. 83

Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie di cui al precedente articolo le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 78 del presente Regolamento.

2. I termini previsti per le esumazioni successive alle estumulazioni e quello di cui all'art. 77, 1° comma, del presente Regolamento possono essere abbreviati, a seguito dell'uso di prodotti, approvati dalle competenti Autorità, idonei a favorire la mineralizzazione delle salme, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministro della Sanità del 31.07.1998, n. 10.

Art. 84

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato o abbia fatto pervenire dichiarazione all'Ufficio servizi cimiteriali per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di zinco, saranno collocati in luogo idoneo del cimitero individuato dal Responsabile del Servizio, dove resteranno per tre (3) anni a disposizione di eventuali richieste.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 84 bis

Disposizioni comuni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffe stabilite dalla Giunta Municipale e successivamente aggiornate assieme ai diritti di cui all'art. 36, le quali devono comprendere anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

2. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione non necessita dell'acquisizione preventiva della documentazione stabilita ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Art. 85

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti secondo il D.L.vo n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. I rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei ed in genere tutti gli oggetti che sono di ornamento alle tombe sono rifiuti urbani e come tali vanno smaltiti.

3. I rifiuti da esumazione e estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3 bis. Il trattamento di separazione può essere sul luogo (a bordo campo, tomba, cappella) o successivo al trasporto in luogo di deposito, in apposita area cimiteriale confinata (recintata, anche a mezzo di siepe o altro sistema), da identificare a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei

resti metallici.

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, quali i materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili, altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione, possono senza specifica autorizzazione essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

6. Il recupero potrà essere eseguito direttamente da personale dell'Ente o con conferimento a terzi autorizzati.

7. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto alla sorveglianza delle attività succitate ed al rispetto delle relative regole, fermo restando la responsabilità personale dei soggetti che provvedono all'abbandono o al non corretto deposito dei rifiuti.

Art. 85 bis

Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui vari contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione delle salme:

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture, rivestimenti e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

2. I rifiuti di cui sopra, assimilati ai rifiuti urbani non pericolosi, devono essere avviati al più presto al recupero e allo smaltimento presso impianti autorizzati, ai sensi di legge.

Art. 86

Sistemazione dei resti mortali

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

- o in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione dal Comune;

- o in un loculo o tumulo o fossa comune, ove già trovasi una salma;

- o riunendo in un unico loculo o tumulo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di parentela o affinità.

2. Nel caso di volontà contrastanti tra più familiari, si segue l'ordine di precedenza indicato dall'art. 73, comma 2, del presente Regolamento.

3. Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo di cui sopra, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

CAPO 12

OSSARIO COMUNE

Art. 87

Ossario comune

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO 13

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 88

Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 57, sono temporanee, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Municipale.
2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o altra scrittura, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.
3. E' consentita la prenotazione di loculi, tumuli e nicchie-ossario e la concessione sarà disposta anche per le richieste riguardanti persone non ancora decedute o per resti mortali già esumati o estumulati.
4. La concessione d'uso di loculi e tumuli ha durata di anni trentacinque (35), quando questi sono destinati ad accogliere una salma;
5. La concessione d'uso delle nicchie-ossario è prevista in anni trentacinque (35), quando queste sono destinate a raccogliere resti mortali. La stessa durata è prevista quando è destinata ad accogliere la salma di bambini di età inferiore ai due anni (2) o urne cinerarie (da cremazione di salma);
6. Le concessioni degli ossarini possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, per un periodo di trentacinque anni (35).
7. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verifichino gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
8. Se in beneficiario di vecchie concessioni rinuncia al proprio diritto e lascia liberi loculi o tumuli, sarà rimborsato di una somma pari al periodo di concessione non utilizzato, valutato secondo la tariffa in uso al momento della concessione, rivalutata sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 89

Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario, deve farne richiesta all'Ufficio servizi cimiteriali e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione e relative spese contrattuali.

Art. 90

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la

salma di persona per la quale, a causa di speciali benemerenze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 91

Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili

1. Le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 75 del presente Regolamento ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti

Art. 92

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali delle persone indicate nell'atto di concessione e dei loro famigliari, tale facoltà si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il diritto di cui al comma precedente può essere esercitato anche nei confronti delle persone che hanno convissuto almeno per un anno con il titolare della concessione.

Art. 93

Divieto di cessione delle concessioni

1. Per comprovate esigenze, è ammessa a titolo provvisorio, per un periodo non superiore ad anni cinque (5), la trasmissione a terzi a titolo gratuito del diritto d'uso della sepoltura.

Art. 94

Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile dei servizi cimiteriali, appositamente incaricato dal Sindaco, mediante sottoscrizione di contratto di concessione a spese del concessionario e previo pagamento del prezzo stabilito.
2. E' ammessa, previa regolamentazione, la prenotazione di sepolture distinte per persone ancora in vita.
3. Ogni persona non può stipulare più di un contratto per un massimo di tre (3) loculi.

Art. 95

Scadenza e decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso terminerà alla scadenza del contratto.
2. In ogni caso di scadenza del contratto o di decadenza della concessione, anche per violazione degli artt. 92 e 93, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dal vigente codice civile.

Art. 96

Manutenzione sepolture private in diritto di superficie

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida scritta ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 97

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente inviata ai famigliari o eredi del titolare.
2. La revoca è disposta con atto del Responsabile del Servizio notificato agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due (2).
4. Gli interessati hanno trenta (30) giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di urgenti lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno ottanta giorni (80).
6. Trascorsi i termini stabiliti dal presente articolo senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco o un suo incaricato, sentito il medico del Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.S.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
7. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

Art. 98

Estinzione naturale delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

Art. 99

Cappelle e sepolcreti famigliari

1. Il Comune individua con atto di Giunta Municipale i cimiteri ove è possibile realizzare le sepolture private individuali, per le famiglie e le collettività.

ART. 100
Concessioni di sepolture private

1. Le concessioni previste dall'art. 99 sono a tempo determinato e di durata non superiore a novantanove (99) anni, salvo rinnovo.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione

ART. 101
Progetti di costruzioni

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 102
Area per dispersione ceneri

1. Il Comune, con atto di Giunta Municipale, può individuare nei cimiteri il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.
2. Il Servizio cimiteriale provvederà successivamente a delimitare ed attrezzare tale area.

CAPO 14

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 103
Suppressione cimiteri – Norme applicabili

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO 15

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 104
Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste

dagli articoli da 101 a 105 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 105
Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le disposizioni dell'art. 105 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La Regione è competente ad autorizzare la tumulazione di salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.

CAPO 16

SERVIZIO DEL CIMITERO – PULIZIA INTERNA

Art. 106
Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso.
2. Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 107
Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

1. I cimiteri osservano il seguente orario di apertura:
Periodo invernale: dall'ultima domenica del mese di ottobre all'ultimo sabato del mese di marzo;
feriale e festivo = dalle ore 7.30 alle ore 17.00;
Periodo estivo: dall'ultima domenica del mese di marzo all'ultimo sabato del mese di ottobre;
feriale e festivo = 7.30 alle ore 19.30;
2. Il ricevimento delle salme viene effettuato con il seguente orario:
Periodo invernale: dall'ultima domenica del mese di ottobre all'ultimo sabato del mese di marzo;
feriale, dal lunedì al venerdì = dalle ore 8.00 alle 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16,30;
al sabato = dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
Periodo estivo: dall'ultima domenica del mese di marzo all'ultimo sabato del mese di ottobre;
feriale, dal lunedì al venerdì = dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 18,30;
al sabato = dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
3. Nei giorni festivi non è consentita la sepoltura delle salme; tale sepoltura è ammessa dal secondo giorno festivo consecutivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
5. E' comunque garantito, per motivi eccezionali da documentare, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di cui sopra, dietro specifica approvazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali.
6. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso,

per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

7. Il Comune si riserva di adeguare alle esigenze di ordine pubblico e dei cittadini gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

Art. 108 Sepoltura delle salme

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata durante l'orario di ricevimento della salma, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari, che devono essere sempre preventivamente autorizzati dal Sindaco o da un suo incaricato.

Art. 109 Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

1. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

2. Essi sono tenuti a predisporre ogni misura idonea ad evitare danni alle persone derivanti dall'esecuzione dei lavori e dal deposito dei materiali.

Art. 110 Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata.

2. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti ed altri interventi minori che è necessario eseguire sul luogo.

Art. 111 Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario ed l'orario prestabilito dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato.

Art. 112 Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato e smaltito secondo la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 113 Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.
3. Altri mezzi possono accedere solo previa espressa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 114
Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancarelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 115
Divieti di ingresso

1. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone maggiorenni e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 116
Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, oggetti o strumenti irriverenti o comunque estranei alle onoranze o servizi funebri.

Art. 117
Piante ornamentali e obbligo di manutenzione

1. Nell'ambito del cimitero, in prossimità delle sepolture, è ammessa la coltivazione di piante, alberi o di altri vegetali aventi funzione ornamentale, i quali non possono superare l'altezza massima di metri uno(1).
2. E' obbligo del concessionario o dei suoi eredi o dei familiari del defunto assicurare la manutenzione di quanto previsto dal precedente comma. In difetto, previa diffida scritta, provvederanno i Servizi cimiteriali con spese a carico degli obbligati.

Art. 118
Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta in buono stato di manutenzione, pulita dai rifiuti e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

Art. 119

Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 120

Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria.
2. Le persone che a qualsiasi titolo entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO 17

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 121

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 122

Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' espressamente abrogato il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 180 del 27 dicembre 1988.
2. E' abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente Regolamento, il quale entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'intervenuta omologazione del Ministero della Salute.